



EXENIT

198/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETTITI

- Presidente -

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Rel. Consigliere -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

Sanzioni amministrative Codice della Strada

Ud. 19/02/2016 - PU

R.G.N. 24597/2014

Ca. 7198

Rep.

Ch

SENTENZA

sul ricorso 24597-2014 proposto da:

MA

X

, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazzale Flaminio 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STRAZZERI, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA GRASSANI, come da procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO INTERNO PREFETTURA REGGIO EMILIA, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 438/2014 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l'avv.to Mariella Di Martino, per delega, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. AM impugna la sentenza n. 438/2014 del Tribunale di Reggio Emilia, depositata il 13/03/2014 e pubblicata in pari data, non notificata, che rigettava il suo appello avverso la decisione del giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso, depositato il 31 maggio 2011, col quale aveva proposto opposizione avverso il verbale di contestazione di sanzione amministrativa n. X, redatto il 19/02/2011 dalla Sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia, per violazione dell'art. 142, 9° co., Codice della Strada, per superamento dei limiti di velocità, fatto accertato alle ore 00.19 del giorno 08/02/2011, sul tratto autostradale della A1 Milano — Roma, nel territorio del Comune di Campegine (Re).

2. Espone il ricorrente che, percorrendo il tratto di autostrada in questione, era stato destinatario, quale obbligato in solido, di un totale di cinque verbali per violazione della medesima norma del Codice della Strada, rilevate alle ore 00.04 (nel tratto autostradale del Comune di Cadeo), alle ore 00.12 (Comune di Parma), alle ore 00.19 (Comune di Campegine, oggetto del presente giudizio), alle ore 00.39 (Comune di Crespellano), alle ore 00.45 (Comune di Bologna). Tutte per eccesso di velocità rilevata con sistema S. Aggiunge che tali violazioni erano state commesse dalla persona al volante della sua auto, in stato di necessità, almeno putativa, che doveva accompagnarlo, il più rapidamente possibile, all'Ospedale di X, nosocomio indicatogli dal suo medico di fiducia, per quanto necessario in relazione alla caduta all'esito della quale era *“fortemente dolorante e con la caviglia gonfia, nella quale si era formato, peraltro, un vistoso ematoma, in continuo peggioramento”*. Precisa che all'esito, l'ospedale di X emetteva la

seguinte diagnosi: *“distorsione accidentale della tibiotarsica a destra. Algia al legamento peroneo ostragalico e peroneo calcaneare. Zoppia diffusa. Edema”*, con *“prognosi di 25 giorni, consigliando anche l’uso di una cavigliera steccata per 21 giorni”*. Precisava di aver impugnato tutte le sanzioni irrogate, tutte annullate, ad eccezione di quella di cui è causa, per riconosciuta sussistenza dello stato di necessità. Rileva di aver eccepito tra l’altro il giudicato esterno e impugna tale decisione con due motivi esclusivamente relativi all’erronea pronuncia su tale punto da parte del giudicante.

3. La parte intimata ha depositato tardivamente memoria di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: *«erronea e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. — violazione del principio del giudicato esterno»*. Secondo il ricorrente, ha errato il giudice dell’appello a ritenere inammissibili, perché tardive, le produzioni relative alle sentenze invocate ai fini del giudicato, non essendovi termini al riguardo. In particolare rileva di aver *“aveva rimesso il testo integrale delle sentenze n. 2745 del Giudice di Pace di Parma e n. 564 del Giudice di Pace di Fiorenzuola D’Arda, munite di idonea certificazione ex art. 124 Disp. Att. c.p.c.”*.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: *«erronea e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. — violazione del principio del giudicato esterno»*. Ha errato ancora il giudice dell’appello nel ritenere che *“il giudicato esterno non si applica nell’ipotesi in cui la sentenza riguardi un rapporto giuridico diverso che pur presenti caratteri comuni come nel caso in esame in cui vengono in esame diverse azioni pur costituendo violazione della stessa norma del codice della strada”*. Secondo il ricorrente, nel caso concreto, non si trattava di azioni *“plurime, bensì assolutamente unitarie e inscindibilmente connesse tra loro”*. A suo

giudizio le sentenze *“dei Giudici di Pace di Parma e di Fiorenzuola D'Arda (rispettivamente n. 2745 e n. 564), integrano, indiscutibilmente, accertamenti logicamente preliminari ed indispensabili ai fini del deciso o, in altre parole, la premessa indefettibile alla soluzione del caso concreto”*, posto che in entrambe era stata accertata la sussistenza dello stato di necessità. Si tratta, ad avviso del ricorrente, di *“accertamenti in fatto che assurgono (o avrebbero dovuto assurgere) ad assiomi logicamente preliminari ed indispensabili ai fini del decidere, ovvero accertamenti che risultano essere la premessa indefettibile della pronuncia”*, la cui *“qualificazione giuridica preliminare con carattere permanente”* è *“idonea ad esplicare efficacia vincolante anche nei giudizi relativi a comportamenti successivi e posteriori, aventi ad oggetto i verbali emessi per identica violazione, immediatamente successiva alle precedenti”*. Rileva che *«il giudicato esterno è riconosciuto non solo in fattispecie vertenti su "rapporto unico" ma anche laddove esista un vero e proprio "giudicato su questioni", ove comuni, a più giudizi, anche ad oggetto diverso»*.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 – Occorre rilevare, in primo luogo, che le sentenze richiamate dal ricorrente con attestazione di passaggio in giudicato, non si rinvennero nel fascicolo di questo grado, in allegato al ricorso. Risultano allegate le sentenze prive di attestato. Esse si rinvennero invece nel fascicolo della parte ricorrente relativo al merito e in allegato alle *“note autorizzate nell'interesse dell'appellante”*, depositate presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 10 febbraio 2014, nelle quali, a pag. 3, primo paragrafo, si chiarisce che le sentenze allegate recano anche la relativa attestazione. Gli allegati recano l'attestazione in questione.

2.2 – Tanto precisato, il primo motivo è fondato, avendo erroneamente ritenuto il giudice dell'appello tardive tali produzioni, che sono invece ammissibili prima della fase decisionale proprio perché attengono a sentenze, passate in giudicato, rilevanti per il giudizio.

2.3 – Parimenti fondato è il motivo di ricorso relativo al dedotto giudicato esterno, posto che sul dedotto stato di necessità sul percorso fino a Bologna (e quindi anche in quello di cui è causa) vi sono state due pronunce (per i tratti autostradali immediatamente precedenti), che tale stato hanno ritenuto sussistente. Inoltre, le sentenze in questione sono state rese nei confronti delle diverse prefetture interessate con riguardo ai Comuni attraversati nel percorso autostradale e quindi nei confronti della stessa parte Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, annullando il verbale impugnato, non essendovi altri accertamenti da effettuare.


4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per i tre gradi di giudizio.

P.T.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, annulla il verbale impugnato. Condanna il controricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 450,00 (150,00 euro per onorari, 180,00 per diritti e 70,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in euro 400,00 euro per compensi per il giudizio di appello, in euro 500,00 per compensi per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 febbraio 2016

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi.

13 APR. 2016



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRÀ



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRÀ

